

Offerta equivalente: il criterio di equipollenza negli appalti

La stazione appaltante non può escludere un'offerta diversa dalle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è "aliud pro alio"

di [Redazione tecnica](#) – 06.07.2022

Il **principio di equivalenza**, recepito dal **Codice dei Contratti Pubblici**, prevede che la stazione appaltante non possa escludere un'offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento, se il prodotto offerto non è "aliud pro alio". L'unico limite imposto al concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto, è quello della "difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis", configurante ipotesi di "aliud pro alio non rimediabile".

Offerta di gara equivalente: la sentenza del Consiglio di Stato

Sulla base di queste affermazioni il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 5075/2022**, ha respinto il ricorso di un operatore economico che aveva invocato l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara in favore di un'altra società concorrente perché i prodotti proposti per la fornitura sarebbero stati differenti da quelli richiesti dal disciplinare di gara.

Il Consiglio ha verificato che nella lex specialis è stato specificato che *"ciascuna proposta potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, purché la caratteristica proposta sia pari (equivalente) o superiore a quanto richiesto"*. Come spiega Palazzo Spada, il disciplinare ha quindi introdotto il cd. **criterio di equipollenza**.

Il principio di equivalenza nelle offerte di gara

Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde:

- ai principi costituzionali di **imparzialità** e **buon andamento** e di **libertà d'iniziativa economica**;
- al principio euro-unitario di **concorrenza**, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

In particolare, il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) dispone che le *"caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture"* sono definite dalla stazione appaltante mediante l'individuazione di **"specifiche tecniche"** inserite nei documenti di gara (art. 68, comma 1), nel rispetto del canone pro-concorrenziale che garantisca in ogni caso il *"pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione"* senza comportare *"direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza"* (art. 68, comma 4) o generare **artificiose o discriminatorie limitazioni nell'accesso al mercato** allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

In applicazione di tale principio la Commissione di gara ha ritenuto che i prodotti presentati dalla prima e dalla seconda classificata in graduatoria fossero equivalenti, come prestazioni, a quanto richiesto.

Dato che l'offerta dell'aggiudicataria possiede caratteristiche equipollenti a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, essa è stata ritenuta ammissibile: di conseguenza l'aggiudicazione della gara è stata confermata, mentre il ricorso è stato respinto.